


N. 54 reg. Delib.

N. di prot.



CITTA' DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

AW/

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: *L.R. 14/2009 - "PIANO CASA". DETERMINAZIONI LIMITI E MODALITA' AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5.*

Il giorno 30/10/2009 alle ore 20:00, nella sala consiliare del Comune di VITTORIO VENETO.

Previo invito diramato dal Presidente ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria, di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

| | Pres | Ass. | | Pres. | Ass. |
|--------------------------|------|------|-----------------------|-------|------|
| 1.DA RE GIANANTONIO | P | | 11.FAVA GIACOMO | P | |
| 2.ANTIGA ENNIO | P | | 12.GOMIERO MAURIZIO | P | |
| 3.BOTTEON ADRIANO | P | | 13.LONGO RENATO | P | |
| 4.CAMPODALL'ORTO MIRCO | P | | 14.MASET GIUSEPPE | P | |
| 5.CASAGRANDE RUDI | P | | 15.MOGNOL BRUNO | P | |
| 6.COSTA GIUSEPPE | P | | 16.SABADIN GIUSEPPE | P | |
| 7.COSTANTINI ADRIANA | P | | 17.SALTINI BARBARA | P | |
| 8.DE BASTIANI ALESSANDRO | P | | 18.SCOTTA' GIANCARLO | P | |
| 9.DE BASTIANI GIORGIO | P | | 19.TONON ROBERTO | P | |
| 10.DE NARDI NAZZARENO | | G | 20.TRUBIAN STEFANO | P | |
| | | | 21.VALENTI ALESSANDRO | P | |
| | | | | 20 | 01 |

Fungono da scrutatori i Signori: COSTANTINI ADRIANA, DE BASTIANI ALESSANDRO, SALTINI BARBARA

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. TRAINA LORENZO.

Assume la presidenza il Consigliere ANTIGA ENNIO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Nel corso del dibattito, integralmente trascritto nel verbale della seduta, il **PRESIDENTE** preso atto del ritiro dell'emendamento n. 1 da parte del consigliere Adriana Costantini, pone in votazione i seguenti emendamenti dalla stessa presentati:

Emendamento n. 2

Al punto 4) eliminare la frase "a meno di quanto di seguito indicato" e la frase "ad eccezione delle attività che favoriscono lo sviluppo turistico ... Edilizia integrata"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 20

Contrari: n. 13 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, Casagrande Rudi, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Saltini Barbara, Scottà Giancarlo, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)

Astenuti: n.6 (Botteon Adriano, Campodall'Orto Mirco, Costa Giuseppe, De Bastiani Alessandro, De Bastiani Giorgio, Tonon Roberto)

Esce il consigliere Saltini Barbara - presenti n. 19 -

Viene nominato scrutatore in sua sostituzione il consigliere Scottà Giancarlo.

Emendamento n. 3

Alla fine del punto 4) aggiungere "La legge Regionale n. 14/2009 non viene applicata alle seconde case"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Contrari: n. 12 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, Casagrande Rudi, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Scottà Giancarlo, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)

Astenuti: n. 6 (Botteon Adriano, Campodall'Orto Mirco, Costa Giuseppe, De Bastiani Alessandro, De Bastiani Giorgio, Tonon Roberto)

Emendamento n. 4

Alla fine del punto 4) aggiungere "L'art. 9, comma 6, della legge Regionale n. 14/2009 per quanto attiene le abitazioni private è applicabile soltanto su domande presentate dalle persone fisiche"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Contrari: n. 14 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, Casagrande Rudi, Campodall'Orto Mirco, Costa Giuseppe, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Scottà Giancarlo, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)

Astenuti: n. 1 (De Bastiani Giorgio)

Emendamento n. 5

Alla fine del punto 4) aggiungere "La legge Regionale n. 14/2009 non viene applicata all'interno della rete ecologica provinciale, a meno di quanto di seguito indicato"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Contrari: n. 14 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, Casagrande Rudi, Campodall'Orto Mirco, Costa Giuseppe, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Scottà Giancarlo, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)

Astenuti: n. 0

Emendamento n. 6

Alla fine del punto 4) aggiungere "La legge Regionale n. 14 /2009 non viene applicata alle medie/grandi strutture di vendita ma solo agli esercizi di vicinato secondo le regole previste nella zona in cui si trovano"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Contrari: n. 14 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, De Bastiani Giorgio, Casagrande Rudi, Campodall'Orto Mirco, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Scottà Giancarlo, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)

Astenuti: n. 4 (Botteon Adriano, Costa Giuseppe, De Bastiani Alessandro, Tonon Roberto)

Emendamento n. 7

Alla fine del punto 4) aggiungere "La legge Regionale 14/2009 viene applicata agli insediamenti turistici e ricettivi solo in presenza di comprovate esigenze di sviluppo dell'attività"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Contrari: n. 14 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, De Bastiani Giorgio, Casagrande Rudi, Campodall'Orto Mirco, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Scottà Giancarlo, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)

Astenuti: n. 4 (Botteon Adriano, Costa Giuseppe, De Bastiani Alessandro, Tonon Roberto)

Emendamento n. 8

Alla fine del punto 4) aggiungere "La legge Regionale 14/2009 viene applicata in Z.I. solo in presenza di comprovate necessità produttive con sviluppo o salvaguardia dell'occupazione e previa verifica dell'esistenza di cubature inutilizzate adeguate alle esigenze espresse"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Contrari: n. 13 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, Casagrande Rudi, Campodall'Orto Mirco, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Scottà Giancarlo, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)

Astenuti: n. 5 (Botteon Adriano, Costa Giuseppe, De Bastiani Alessandro, De Bastiani Giorgio, Tonon Roberto)

Emendamento n. 9

Alla fine del punto 4) aggiungere "La legge Regionale n. 14/2009 non viene applicata per le aree agricole e collinari (E), a meno di quanto di seguito indicato"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Contrari: n. 14 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, Casagrande Rudi, Campodall'Orto Mirco, De Bastiani Giorgio, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Scottà Giancarlo, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)

Astenuti: n. 3 (Costa Giuseppe, De Bastiani Alessandro, Tonon Roberto)

Emendamento n. 10

Al punto 5) sostituire la frase "Comunque ammissibile la monetizzazione" con la seguente frase "E' prevista la monetizzazione fino a un numero massimo di due parcheggi"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Contrari: n. 17 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, Botteon Adriano, De Bastiani Giorgio, Casagrande Rudi, Campodall'Orto Mirco, Costa Giuseppe, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Scottà Giancarlo, Tonon Roberto, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)

Astenuti: n. 1 (De Bastiani Alessandro)

Emendamento n. 11

Al punto 6) sostituire la frase da "Di norma non applicabile" a "con ampliamento nei limiti del 20%" con la frase "Nei centri storici, nelle aree A e E, per gli edifici con gradi di protezione e per quelli comunque esclusi dall'applicazione della legge Regionale 14/2009 si consente la realizzazione di 70 mc per dare risposta a comprovate richieste di adeguamento funzionale, igienico, tecnologico. Interventi di maggiore entità sono possibili, ma a condizione che siano di volta in volta approvati dal Consiglio Comunale, previa istruttoria da parte degli Uffici e della Commissione consiliare"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Contrari: n. 18 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, Botteon Adriano, De Bastiani Alessandro, De Bastiani Giorgio, Casagrande Rudi, Campodall'Orto Mirco, Costa Giuseppe, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Scottà

Giancarlo, Tonon Roberto, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)
Astenuti: n. 0

Emendamento n. 12

Alla fine della parte "Nelle zone territoriali di tipo B e C" aggiungere "Per gli edifici oggetto di interventi di integrale demolizione e ricostruzione, sono consentiti aumenti fino al 30% del volume esistente o della superficie coperta esistente. La percentuale del 30% può essere elevata al 40% nel caso in cui l'intervento comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse e migliori in qualità ed estetica di quelle esistenti, comportanti la modifica dell'area di sedime, nonché delle sagome degli edifici originari e sia soggetto a piano attuativo ai sensi della legge Regionale n. 11/04"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Contrari: n. 13 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, Casagrande Rudi, Campodall'Orto Mirco, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Scottà Giancarlo, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)

Astenuti: n. 1 (De Bastiani Giorgio)

Emendamento n. 13

Alla fine della parte "Nelle zone territoriali di tipo B e C" aggiungere "Vengono mantenuti gli standard di verde previsti dal PRG"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Contrari: n. 13 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, Casagrande Rudi, Campodall'Orto Mirco, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Scottà Giancarlo, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)

Astenuti: n. 1 (De Bastiani Giorgio)

Emendamento n. 13 bis

Alla fine della parte "Nelle zone territoriali di tipo B e C" aggiungere "La legge Regionale 14/2009 viene applicata previo adeguamento del servizio di trasporto in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume e superficie degli edifici esistenti"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Contrari: n. 14 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, Casagrande Rudi, Campodall'Orto Mirco, De Bastiani Giorgio, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Scottà Giancarlo, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)

Astenuti: n. 4 (Botteon Adriano, Costa Giuseppe, De Bastiani Alessandro, Tonon Roberto)

Emendamento n. 14

Alla fine della parte "Nelle zone territoriali di tipo B e C" aggiungere "Per tutti gli interventi di ampliamento dovrà essere prodotta documentazione firmata da professionista abilitato, attestante che l'intervento mantiene o migliora le condizioni originarie in materia di normativa antisismica"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Contrari: n. 14 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, Casagrande Rudi, Campodall'Orto Mirco, De Bastiani Giorgio, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Scottà Giancarlo, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)

Astenuti: n. 4 (Botteon Adriano, Costa Giuseppe, De Bastiani Alessandro, Tonon Roberto)

Emendamento n. 15

Alla fine della parte "Nelle zone territoriali di tipo B e C" aggiungere "Per tutti gli interventi viene richiesta documentazione specifica relativa alla prevenzione del rischio idraulico"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Contrari: n. 14 (Da Re Gianantonio, Antiga Ennio, Casagrande Rudi, Campodall'Orto Mirco, De Bastiani Giorgio, Fava Giacomo, Gomiero Maurizio, Longo Renato, Maset Giuseppe, Mognol Bruno, Sabadin Giuseppe, Scottà Giancarlo, Trubian Stefano, Valenti Alessandro)

Astenuti: n. 4 (Botteon Adriano, Costa Giuseppe, De Bastiani Alessandro, Tonon Roberto)

IL **PRESIDENTE**, preso atto dei risultati della votazione, dichiara **respinti** tutti gli emendamenti presentati dal Consigliere Costantini Adriana.

IL **PRESIDENTE**, su proposta del Presidente della IV Commissione Consiliare, pone in votazione le seguenti integrazioni al testo deliberativo:

I^ Integrazione

* aggiungere nelle premesse la frase "VISTE le leggi regionali n. 14 dell'8.07.2009 e n. 26 del 9.10.2009;"

* al punto 4) del dispositivo aggiungere "al successivo punto 6" e "(ai sensi dell'art. 87 delle vigenti nta)"

* al punto 6) aggiungere i seguenti paragrafi: "Nelle zone territoriali omogenee A/A1 non è applicabile. E' eventualmente ammesso, previo preventivo parere della IV Commissione Consiliare integrata con la presenza del Sindaco e dell'Assessore all'Edilizia Privata, sentita la Commissione Edilizia Integrata, con le seguenti modalità:

- l'art. 2 con ampliamento nei limiti del 20%

- l'art. 3 solo per gli edifici con grado di protezione 4 e 5 comunque con ampliamento nei limiti del 20%";

* con riferimento alle zone territoriali omogenee di tipo E aggiungere

"l'ampliamento degli edifici non residenziali è ammesso solo in aderenza, è esclusa quindi la possibilità di realizzare l'ampliamento degli edifici mediante corpo edilizio separato".

- * e la frase "il raggio di 50 ml dal baricentro del fabbricato preesistente e comunque nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, della legge stessa"
- * aggiungere dopo la frase "Negli edifici vincolati con grado di protezione la legge non è applicabile" il seguente paragrafo "E' eventualmente ammesso, previo preventivo parere della IV Commissione Consiliare integrata con la presenza del Sindaco e dell'Assessore all'Edilizia Privata, sentita la Commissione Edilizia Integrata, con le seguenti modalità :
 - l'art. 2 con ampliamento nei limiti del 20%;
 - l'art. 3 solo per gli edifici con grado di protezione 4 e 5 e comunque con ampliamento nei limiti del 20%".

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Favorevoli: n. 18

Contrari: n. 1 (Costantini Adriana)

Astenuti: n. 0

II^ Integrazione

- * Al punto 4) del dispositivo aggiungere dopo "ad eccezione delle attività" le parole "già esistenti" .
Aggiungere inoltre il seguente paragrafo "Il parere preventivo dovrà essere rilasciato entro 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
In tali casi l'ampliamento massimo ammissibile è pari al 20% del volume esistente e comunque non superiore a 1.000 Mc pari a 300 Mq".
- * Al punto 6) con riferimento alle zone territoriale omogenee A/A1 e alle zone di tipo E aggiungere la frase "Il parere preventivo dovrà essere rilasciato entro 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza"

Il voto, espresso in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 19

Favorevoli: n. 16

Contrari: n. 3 (Costantini Adriana, De Bastiani Giorgio, Campodall'Orto Mirco)

Astenuti: n. 0

Il **PRESIDENTE** pone, quindi, in votazione le proposte di integrazione come sopra indicate:

Presenti e votanti n. 19

Favorevoli: n. 18

Contrari: n. 1 (Costantini Adriana)

Astenuti: n. 0

A questo punto viene posto in votazione il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 11.07.2009 è entrata in vigore la L.R. 08.07.2009 n. 14 (pubblicata nel BUR n. 56 del 10.07.2009) recante "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche", meglio conosciuta come "Piano Casa";
- l'art. 9, comma 5 della citata legge regionale stabilisce che fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i Comuni entro il termine del 30.10.2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti o modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4;

DATO ATTO CHE:

- la scelta di applicare i contenuti della L.R. 08.07.2009 n. 14 costituisce esercizio dell'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali di primo livello dall'art. 114 Cost.;
- lo scopo della L.R. 08.07.2009 n. 14 è quello di consentire un adeguato rilancio dell'attività edilizia a seguito della recente crisi del sistema economico-finanziario, nel rispetto dell'ambiente e del tessuto urbanistico esistente e una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non più rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, con contestuale protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici;
- gli obiettivi della L.R. 08.07.2009 n. 14 vengono perseguiti principalmente agevolando l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti e la costruzione di pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici su abitazioni esistenti, ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge stessa;
- l'agevolazione consiste principalmente nell'attribuire ai privati il potere di realizzare gli interventi edilizi sopra indicati anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, purchè le relative istanze siano presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge sopra citata;
- gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 08.07.2009 n. 14, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, sono subordinati alle determinazioni comunali di cui all'art. 9, comma 5 della stessa legge;

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e ss.mm.ii. le regioni a statuto ordinario possono con legge ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai primi tre commi dello stesso articolo, restando comunque ferme le sanzioni penali previste dal successivo articolo 44, ed in tal senso la legge regionale sopra citata ha subordinato gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 a denuncia di inizio attività, ai sensi degli artt. 22 e seguenti del citato D.P.R.;
- la tipologia degli interventi realizzabili ai sensi della L.R. 08.07.2009 n. 14 rende la denuncia di inizio attività ivi prescritta assimilabile a quella di cui

all'art. 22, comma 3 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, ai fini dell'applicazione dei diritti di segreteria;

CONSIDERATO che Vittorio Veneto ha alcune peculiarità:

- il centro Storico ai sensi della L.R. 80/80 come indicato nell'Atlante dei Centri Storici, Provincia di Treviso, Censimento, catalogazione ed individuazione dei Centri Storici del Veneto, non coincide con la zona territoriale omogenea A, individuata dalla Variante Urbanistica n. 9/04 approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1788 del 16.06.09, che ha un'estensione maggiore;
- esiste un tessuto residenziale articolato e complesso dalla città consolidata alle zone di frangia;
- la zona agricola è per una parte di notevole pregio ambientale e paesaggistico definita inedificabile fin dall'adozione della Variante di Sintesi nel 1993;
- a fronte di un tessuto produttivo storico urbano sviluppato lungo il corso del fiume, vi sono alcune attività produttive disseminate sul territorio e una zona produttiva a San Giacomo di Veglia riconosciuta dalla pianificazione sopraordinata (PTCP e PTRC);
- esiste una significativa dotazione di aree a servizi ed una storica previsione di implementazione delle stesse che di fatto ha salvaguardato porzioni significative del territorio;

RITENUTO che l'applicazione della L.R. 14/2009, possa avere corso, pur nel rispetto delle principali prerogative del territorio vittoriese, fatte salve alcune limitazioni di applicazione e di modalità, in ragione delle seguenti motivazioni:

- la zona A oltre al centro storico individuato ai sensi della L.R. 80/80 comprende ambiti urbani di interesse storico ambientale sui quali insistono edifici storici a cui il PRG vigente ha attribuito un grado di protezione. In linea generale pertanto l'applicazione della L.R. 14/09 può costituire un elemento di rischio per la tutela e conservazione. Tuttavia, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e di renderlo adeguato e funzionale alle nuove esigenze abitative, può essere, in via derogatoria, ipotizzata una modalità applicativa speciale, volta a controllare preventivamente la qualità delle trasformazioni;
- è obiettivo strategico concentrare la localizzazione delle attività produttive nell'unica grande Zona Industriale di San Giacomo di Veglia, al fine di ottimizzare il sistema insediativo e la mobilità urbana. La presenza di realtà produttive nel tessuto urbano, pur riconosciuta come propria dal PRG vigente per non limitare l'operatività delle attività insediate, è destinata nel medio periodo a subire un processo di trasformazione. Risulta quindi non opportuno favorire in tali zone possibilità di ristrutturazione ed ampliamento che consentano la stabilizzazione e lo sviluppo di attività produttive;
- Vittorio Veneto è caratterizzato dalla presenza di un sistema collinare di pregio ambientale, la cui tutela deve essere coniugata con le esigenze di sviluppo e valorizzazione. La legge n. 14/2009 può quindi trovare applicazione per favorire il presidio del territorio rurale e lo sviluppo del settore primario, senza tuttavia consentire la disseminazione di fabbricati nel paesaggio;

- nella città in seguito all'approvazione della Variante di Sintesi e delle successive Varianti sono stati approvati numerosi Piani Urbanistici Attuativi, tutti corredati di convenzione. I PUA hanno interessato importanti ambiti urbani all'interno dei quali la trasformazione avvenuta o in corso è coerente, unitaria e sostenibile. Viste le caratteristiche e la consistenza di tali ambiti l'eventuale applicazione della L.R. 14/2009 potrebbe comportare oltre ad un'alterazione morfologica degli insediamenti, un aggravio significativo del carico urbanistico;
- le distanze tra le costruzioni e dai confini fissate dallo strumento urbanistico vigente hanno una forte incidenza sull'assetto ordinato del territorio e sul rapporto tra le contigue unità immobiliari, è pertanto opportuno il mantenimento dello status quo;
- la definizione delle opere di urbanizzazione è fissata dalla legislazione vigente, tuttavia al fine di perseguire le finalità della legge è opportuno fissare un limite minimo di dotazione tenuto conto delle peculiarità del territorio;

RITENUTO ALTRESI' DI:

- applicare alle Denunce di Inizio Attività prescritte dalla L.R. 07.08.2009 n. 14 i diritti di segreteria relativi alle Denunce di Inizio Attività di cui all'art. 22, comma 3 del D.P.R. n. 06.06.2001 n. 380, determinati giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 15.11.2001, aggiornati per l'anno 2006 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 351 del 15.11.2005, a far data dal 01.10.2006;

VISTE le leggi regionali n. 14 dell'08.07.2009 e n. 26 del 09.10.2009;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2499 e n. 2508 del 04.08.2009, n. 2797 del 22.09.2009 esplicative ed integrative della L.R. n. 14/2009;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare nelle sedute del 13-19-22 e 27 ottobre 2009 in merito alla proposta di deliberazione consiliare, come da verbali agli atti;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U. Enti Locali);

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 19 consiglieri presenti e votanti:

| | | |
|-------------|----|---|
| Favorevoli: | n. | 13 |
| Contrari: | n. | 1 (Costantini Adriana) |
| Astenuti: | n. | 5 (Botteon Adriano, Costa Giuseppe, De Bastiani Alessandro, De Bastiani Giorgio, Tonon Roberto) |

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
- 2) di prendere atto delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2499 e n. 2508 del 04.08.2009, n. 2797 del 22.09.2009 esplicative ed interpretative della L.R.14/2009;
- 3) di porre quale obiettivo prioritario nell'applicazione della L. R. 14/2009 la riqualificazione del territorio ed il miglioramento della qualità architettonica, da perseguire mediante la dichiarazione del Professionista, nella fase di presentazione della D.I.A., e la valutazione da parte della Commissione Edilizia Integrata per gli interventi ricadenti nelle zone vincolate e agli uffici comunali in tutti gli altri casi;
- 4) di escludere l'applicazione della L.R. 14/2009 nota come "Piano Casa" nei seguenti ambiti urbani:
 - Centro Storico, così come censito, catalogato ed individuato nell'Atlante dei Centri Storici del Veneto, provincia di Treviso, redatto ai sensi della L.R. 80/80;
 - Zone territoriali omogenee di tipo A, così come individuate dalla Variante n. 9/04 approvata con DGRV n. 1788/09, non coincidenti con il Centro Storico, a meno di quanto di seguito indicato al successivo punto 6;
 - Zone Territoriali Omogenee di tipo F, così come individuate dal PRG vigente;
 - Zone Produttive Esistenti di tipo D1 e D2, così come individuate dal PRG vigente e diverse dalla Zona Industriale di San Giacomo di Veglia;
 - Zone Territoriali Omogenee di tipo E tutelate, così come individuate dal PRG vigente e dichiarate dallo stesso inedificabili (ai sensi dell'art. 87 delle vigenti N.T.A.);
 - Ambiti già soggetti a P.U.A. convenzionato, approvati successivamente all'entrata in vigore della Variante di Sintesi approvata con DGVR n. 2733/95 ad eccezione delle attività già esistenti che favoriscono lo sviluppo turistico della città e previo preventivo parere della IV Commissione Consiliare integrata con la presenza del Sindaco e dell'Assessore all'Edilizia Privata, sentita la Commissione Edilizia Integrata. Il parere preventivo dovrà essere rilasciato entro 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. In tali casi l'ampliamento massimo ammissibile è pari al 20% del volume esistente e comunque non superiore a 1.000 Mc pari a 300 Mq.;
- 5) di approvare i seguenti limiti di carattere generale, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 14/2009, per l'applicazione della legge regionale stessa nel territorio del comune di Vittorio Veneto:
 - negli interventi edilizi diretti ad eccezione di quelli che interessano immobili ricadenti in zona E con altitudine superiore a 300 ml, una

zona si ritiene dotata delle minime opere di urbanizzazione qualora vi siano: viabilità di accesso, acquedotto ed energia elettrica, è comunque sempre fatto obbligo di allacciamento alla fognatura ovvero di predisposizione dello stesso, se la zona non è dotata;

- negli interventi edilizi diretti non sono ammesse deroghe alle vigenti norme e regolamenti di piano relative alle distanze dai confini, dalle strade e tra i fabbricati;
- nei condomini e nelle case a schiera gli ampliamenti, ai sensi degli art. 2 e 3, sono limitati al 20% e sono ammissibili solo qualora venga predisposto un unico progetto unitario sottoscritto da tutti gli aventi titolo;
- in tutti gli interventi su edifici non residenziali non sono ammesse deroghe rispetto alle disposizioni di cui all'art. 13 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione in materia di standard a parcheggio, ritenendo comunque ammissibile la monetizzazione;
- nei P.U.A. possono essere derogati anche i limiti di altezza fissati nel presente provvedimento, ma devono essere rispettati ed adeguati tutti gli standard di legge;
- gli ampliamenti di superficie coperta nelle zone con capacità espressa in termini volumetrici può avere un'altezza massima pari all'edificio esistente;

- 6) di approvare i limiti e le modalità operative, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 14/2009, per l'applicazione della legge regionale stessa nel territorio del Comune di Vittorio Veneto:

Nelle zone territoriali omogenee A/A1 non è applicabile. E' eventualmente ammesso, previo preventivo parere della IV Commissione Consiliare integrata con la presenza del Sindaco e dell'Assessore all'Edilizia Privata, sentita la Commissione Edilizia Integrata, con le seguenti modalità:

- l'art. 2 con ampliamento nei limiti del 20%;
- l'art. 3 solo per gli edifici con grado di protezione 4 e 5 comunque con ampliamento nei limiti del 20%. Il parere preventivo dovrà essere rilasciato entro 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Per gli interventi non residenziali non sono ammesse deroghe rispetto alle disposizioni di cui all'art. 13 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione in materia di standard a parcheggio, ritenendo comunque ammissibile la monetizzazione.

Nelle Zone Territoriali omogenee di tipo B e C:

Nelle zone B1 è ammessa l'applicazione dell'art. 2 con ampliamento nei limiti del 20%; è ammessa l'applicazione dell'art.3, comunque con ampliamento nei limiti del 20%, limitatamente agli immobili pertinenziali del corpo principale;

Nelle altre zone B e nelle zone C:

- gli ampliamenti, sia ai sensi degli art. 2 e 3, sono limitati al 20% nei condomini e nelle case a schiera, ed ammissibili solo qualora venga

- predisposto un unico progetto unitario sottoscritto da tutti gli aventi titolo;
- la deroga alle vigenti norme e regolamenti di piano relativa alle altezze dei fabbricati è limitata ad 1 piano rispetto all'esistente (3 ml) e comunque l'altezza massima non può superare 12,50;
 - l'applicazione dell'art.3 è subordinata alla predisposizione di un P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) nel caso di ampliamenti che superino i seguenti limiti dimensionali:
 - * 2.000 mc nel caso di destinazione residenziale,
 - * 1.000 mq di superficie coperta nel caso di destinazione produttiva,
 - * 500 mq di superficie utile nel caso di destinazione terziaria.

In tutte le zone B e C:

- non sono ammesse deroghe alle vigenti norme e regolamenti di piano relativa alle distanze dai confini, dalle strade e tra i fabbricati;
- per gli interventi non residenziali non sono ammesse deroghe rispetto alle disposizioni di cui all'art. 13 delle vigenti N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) in materia di standard a parcheggio, ritenendo comunque ammissibile la monetizzazione.

Nelle zone territoriali omogenee di tipo D, comprese nella Zona Industriale di san Giacomo, delimitata a Nord da Via Cal de Livera, ad Ovest dalla Ferrovia, a sud da Via Podgora e ad est da Via Menarè, gli eventuali ampliamenti possono avvenire in sopraelevazione o in aderenza senza sottrarre standard. La deroga alle vigenti norme e regolamenti di piano relativa alle altezze dei fabbricati è limitata ad 1 piano rispetto all'esistente (4 ml) e comunque l'altezza massima non può superare ml 16,00 nelle zone D1, D2, D3 e D7 e non sono ammesse deroghe alle vigenti norme e regolamenti di piano relativa alle distanze dai confini, dalle strade e tra i fabbricati.

Nelle zone D4, D5, D6:

- la deroga alle vigenti norme e regolamenti di piano relativa alle altezze dei fabbricati è limitata ad 1 piano rispetto all'esistente (4 ml) e comunque l'altezza massima non può superare ml 13,50;
- non sono inoltre ammesse deroghe alle vigenti norme e regolamenti di piano relativa alle distanze dai confini, dalle strade e tra i fabbricati.

In tutte le zone D, per gli interventi non residenziali non sono ammesse deroghe rispetto alle disposizioni di cui all'art. 13 delle vigenti N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) in materia di standard a parcheggio, ritenendo comunque ammissibile la monetizzazione, tranne nelle zone D5.

Nelle zone territoriali omogenee di tipo E

- l'ampliamento degli edifici non residenziali è ammesso solo in aderenza, è esclusa quindi la possibilità di realizzare l'ampliamento degli edifici mediante corpo edilizio separato,
- l'ampliamento degli edifici non residenziali deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato preesistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente. Qualora ciò non risulti possibile può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, purchè situato entro il raggio di 50 ml dal baricentro del fabbricato preesistente e comunque nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, della legge stessa.

La deroga alle vigenti norme e regolamenti di piano relativa alla capacità edificatoria di edifici non residenziali è limitata al 20% della superficie coperta e non può comunque superare i 300 mq.

Non sono ammesse deroghe alle vigenti norme e regolamenti di piano relativa alle distanze dai confini, dalle strade e tra i fabbricati e alle altezze;

Negli edifici vincolati con grado di protezione la legge non è applicabile. E' eventualmente ammesso, previo preventivo parere della IV Commissione Consiliare integrata con la presenza del Sindaco e dell'Assessore all'Edilizia Privata, sentita la Commissione Edilizia Integrata, con le seguenti modalità:

- l'art. 2 con ampliamento nei limiti del 20%;
- l'art. 3 solo per gli edifici con grado di protezione 4 e 5 e comunque con ampliamento nei limiti del 20%.

Il parere preventivo dovrà essere rilasciato entro 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

- 7) di non consentire l'applicazione dell'art. 5 della legge, all'interno del perimetro dei Centri Storici ai sensi della L.R. 80/80 come indicato nell'Atlante dei Centri Storici, Provincia di Treviso, Censimento, catalogazione ed individuazione dei Centri Storici del Veneto, ferme restando le facoltà di intervento fissate dalla legge regionale;
- 8) di indicare la Denuncia di Inizio Attività quale titolo abilitativo proprio per la realizzazione degli interventi realizzabili ai sensi della L.R. n. 14 del 08.07.2009 e di assimilare la stessa a quella di cui all'art. 22, comma 3 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, ai fini dell'applicazione dei diritti di segreteria.

IL PRESIDENTE
F.to ANTIGA ENNIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TRAINA LORENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal al
..... all'albo pretorio del Comune.

Vittorio Veneto,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs.
267/2000 (T.U. Enti Locali);

Vittorio Veneto,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO GENERALE